

## **Edilizia e urbanistica -**

**Oggetto:** sul concetto di pertinenza urbanistica

### **T.A.R. per l'Emilia Romagna - Bologna sentenza 26/1/2009 n. 83**

1. Non ha natura di pertinenza urbanistica un manufatto consistente in una struttura fissa di ml. 16,90 (lunghezza) x 6,00 (larghezza) x ml. 2,70 (altezza) costituito da una struttura portante in pali di ferro fissati al terreno con bulloni, copertura in eternit, tamponamento con telone in p.v.c., pavimenti in ceramica e dotato di impianto elettrico. Detta opera non ha natura di pertinenza urbanistica, poiché è suscettibile di un autonomo utilizzo ed ha un proprio impatto volumetrico. Quindi, incidendo in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio, è assoggettabile a permesso di costruzione con conseguente obbligo di demolizione, ai sensi dell'art. 7 l. 47/1985, in caso di realizzazione abusiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 15/6/2000, n. 3321 che richiede la concessione anche per un container non infisso al suolo essendo destinato ad usi permanenti; T.A.R. per l'Emilia – Romagna, sez. II, n. 463 del 14/4/2006; T.A.R. per l'Emilia – Romagna, sez. II, n. 16 del 8/1/2004)

2. Il concetto di pertinenza urbanistica è diverso dal concetto di pertinenza civilistica. Infatti, la pertinenza urbanistica, assoggettata ad un regime edilizio particolarmente semplice e favorevole, riguarda soltanto opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non può riguardare opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, possono avere una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale. Nel caso in esame, tali requisiti non ricorrono, in quanto le dimensioni e la destinazione dell'opera ne evidenziano l'autonoma rilevanza anche funzionale dal punto di vista edilizio con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruzione necessario per la sua realizzazione (T.A.R. per l'Emilia – Romagna, sez. II, n. 462 del

14/4/2006) ed alla conseguente  
demolizione a seguito della loro abusiva  
costruzione.

